

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2419

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1302)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 maggio 2014*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

ART. 2.


(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo Aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per Evitare le Doppie Imposizioni e per Prevenire le Evasioni Fiscali in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

il paragrafo 3. b) dell'articolo 2 "IMPOSTE CONSIDERATE" è soppresso e sostituito dal seguente:

- "3. b) per quanto concerne l'Italia:
- i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - iii) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte qui di seguito indicate quali "imposta italiana")."

ARTICOLO II

Il paragrafo 1 dell'articolo 3 "DEFINIZIONI GENERALI" è modificato come segue:

1. con l'eliminazione e la sostituzione dei commi a) e b) con i seguenti:
 - a) il termine "Corea" designa la Repubblica di Corea e, usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di Corea, compreso il suo mare territoriale ed ogni zona adiacente al mare territoriale della Repubblica di Corea che, in conformità al diritto internazionale, è stata o può essere in seguito designata, in conformità alla legislazione della Repubblica di Corea come zona all'interno della quale la Repubblica di Corea può esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
 - b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;"
2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma j) i) e ii) con il seguente:
 - j) i) per quanto concerne la Corea, il Ministro per le Strategie e le Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
 - ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;"



ARTICOLO III

1. Con riferimento all'articolo 23 "METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE", il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Corea per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana."

2. Il paragrafo 4 dell'articolo 23 è soppresso.

ARTICOLO IV

L'articolo 26 "SCAMBIO DI INFORMAZIONI" è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;



- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

ARTICOLO V

Dopo il paragrafo 6 del Protocollo alla Convenzione, è aggiunto il seguente paragrafo:
"6bis. Con riferimento all'Articolo 26, le autorità competenti degli Stati contraenti possono sviluppare un accordo per l'attuazione del citato Articolo, ma in nessun caso il mancato raggiungimento di tale accordo solleva uno Stato contraente dai propri obblighi."

ARTICOLO VI

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Seoul il 5 giorno di Aprile 2012, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Corea



ADDITIONAL
P R O T O C O LTO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea, desiring to conclude an Additional Protocol to amend the Convention between the Italian Republic and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, and its Protocol, signed at Seoul on 10th January, 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

ARTICLE I

Paragraph 3. b) of Article 2 "TAXES COVERED", shall be deleted and replaced by the following.

- "3. b) in the case of Italy:
- i) the personal income tax;
 - ii) the corporate income tax;
 - iii) the regional tax on productive activities;
- whether or not they are collected by withholding at source
(hereinafter referred to as "Italian tax")."

ARTICLE II

Paragraph 1 of Article 3 "GENERAL DEFINITIONS", shall be amended as follows:

1. with the deletion and replacement of subparagraphs a) and b) with the following:
 - "a) the term "Korea" means the Republic of Korea and, when used in a geographical sense, the territory of the Republic of Korea including its territorial sea, and any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights or jurisdiction of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil, and their natural resources may be exercised;
 - b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;"
2. with the deletion and replacement of subparagraph j) i) and ii) with the following:
 - "j) i) in the case of Korea, the Minister of Strategy and Finance or his authorized representative;
 - ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"



ARTICLE III

1. With reference to Article 23 "METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION", paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following:

"2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Korea, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Korea but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Korea for which a deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law."

2. Paragraph 4 of Article 23 shall be deleted.

ARTICLE IV

Article 26 "EXCHANGE OF INFORMATION" shall be deleted and replaced by the following:

"1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;



- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*)
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE V

After paragraph 6 of the Protocol to Convention, the following paragraph is added:
"Bbis. With reference to Article 26, the competent authorities of the Contracting States may develop an agreement for the implementation of the said Article, but in no case will the lack of such agreement relieve a Contracting State of its obligations".

ARTICLE VI


Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedures required by its domestic law for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect in both States.

This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Seoul on this 2nd day of April 2012,
in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Republic of Korea

